

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente DANIELE AMBIENTE.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO DI SETTORE N. 89 DEL 21/12/2016

REGISTRO GENERALE N. 37 DEL 17/01/2017

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di Incidenza Ambiente ai sensi della L.R. 11/2001 smi e D.Lgs. 152/2006 smi per il progetto di ampliamento dell'impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi localizzato nel Comune di Mottola alla via per Castellaneta zona PIP S.Basilio, lotto n. 24 (Foglio 60, p.IIa 686).

Proponente: Daniele Ambiente Srl

RELAZIONE DELL'UFFICIO

La società Daniele Ambiente Srl, P.IVA 02271400737 – sede legale in Mottola alla via per Castellaneta zona PIP S.Basilio, lotto n. 24 – con nota acquisita al prot. prov.le n. 14611/A del 23.03.2016 presentava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale per il progetto di ampliamento dell'impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi ubicato catastalmente nel Comune di Mottola al foglio di mappa n. 60, particella n. 686.

Descrizione dell'intervento

Nella documentazione tecnica allegata all'istanza, il progettista afferma quanto sinteticamente riportato di seguito.

La Società Daniele Ambiente Srl opera nel campo dei servizi ecologici e ambientali (servizi di raccolta e trasporto rifiuti, servizi di igiene urbana, servizi di manutenzione del verde, ecc.) e delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, costituiti da materiali ligneo-cellulosici, per la produzione di pellet, e da altri materiali recuperabili (carta e cartone, plastica, ecc.).

Ad oggi la Società risulta iscritta al n. 128 del Registro Provinciale delle imprese ex. Artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzata giusta Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto n. 167 del 08.07.2009, n. 102 del 30.08.2010 e n 113 del 14.10.2011 (è in corso l'Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'attività esistente). Le attività eseguite presso l'impianto, sono attività riconducibili alla messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi oltre alle attività di recupero (R3) di rifiuti non pericolosi per la produzione di legno variamente cippato, granulati e cascami di sughero, tondelli in conformità alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (pellet) (ex. Artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006).

La richiesta di pronuncia di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. discende dalle intenzioni della Società di integrare e completare le proprie attività attraverso l'esercizio di un impianto di gestione rifiuti presso il quale prevede di effettuare le seguenti operazioni:

- ampliare l'attività di recupero dei materiali lignei celluloidi attraverso la possibilità di recuperare rifiuti provenienti da sfalci di potature destinato alla valorizzazione energetica in impianti che utilizzano le biomasse come combustibile (R3);
- completare la fase di recupero delle materie plastiche e degli imballaggi in carta e cartone attraverso l'installazione di una pressa imballatrice (R3);
- costituire una stazione di trasferimento dei rifiuti in modo da razionalizzare la logistica della raccolta e del trasporto dei rifiuti presso i siti di destinazione finale (R13);

- provvedere all'attività di recupero dei rifiuti ingombranti attraverso operazioni preliminari di cernita e triturazione preliminari precedenti al recupero (R12).

Quadro di riferimento programmatico ed analisi del contesto

L'impianto esistente della Società Daniele Ambiente Srl è ubicato nella Zona P.I.P. San Basilio – Lotto n.24 del Comune di Mottola (TA).

Il sito è situato ad una altitudine di circa 256 m s.l.m. ed è situato a NordOvest rispetto al centro abitato di Mottola, nelle immediate vicinanze del casello autostradale dell'autostrada A14, adiacente alla SP 23 Castellaneta, ad una distanza dalle abitazioni più vicine della città di Mottola di circa 7,5 Km.

Sotto il profilo urbanistico, l'area su cui insiste l'impianto, nel territorio comunale di Mottola, è individuata come ZONA D7 "zona industriale nuova" dalle Norme Tecniche di Attuazione.

Il sito dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi della Società non ricade all'interno della perimetrazione dei S.I.C., della perimetrazione delle Z.P.S. e dei Parchi.

Esso, tuttavia, ricade all'interno di un buffer di 2.000 m dal perimetro delle seguenti aree naturali:

- SIC IT9130005 *Murgia di Sud - Est* (distanza dal sito, misurato al perimetro esterno, pari a circa 200m);
- Parco Regionale *Terra delle Gravine* (distanza dal sito, misurato al perimetro esterno, pari a circa 400 m).

Il sito non ricade all'interno di buffer di 2.000 m dal perimetro dell'area SIC – ZPS IT 9130007 Area delle Gravine.

Il sito dell'impianto di recupero rifiuti della Società non ricade in zone interessate dal PPTR, non ricade in aree inondabili ed a rischio e pericolosità geomorfologica del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia;

tuttavia, l'area dell'impianto ricade in fascia di pertinenza fluviale rispetto ad un reticolo idrografico segnato su Carta IGM 1:25.000.

Procedimento istruttorio

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 14611/A del 23.03.2016 la società Daniele Ambiente Srl, formulava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 smi e Valutazione di Incidenza Ambientale (fase di screening) ai sensi della L.R. 11/2001 smi.

Con nota prot. prov.le n. 21900/P del 11.05.2016, la Provincia di Taranto chiedeva alla Società di regolarizzare l'istanza con la seguente documentazione:

1. documentazione attestante l'esecuzione delle procedure di pubblicazione sul BURP;
2. tutti gli elaborati di progetto, prodotti in formato digitale, devono essere provvisti di firma digitale dei tecnici redattori, ai fini della pubblicazione sul sito web della Provincia;
3. non risulta allegato l'elaborato R.9 "Documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi".

Si concedeva alla Società un termine di 15 giorni per la regolarizzazione dell'istanza presentata.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 24348/A del 26.05.2016, la Società trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione sul BURP n. 58 del 19.05.2016, copia CD con tutti gli elaborati di progetto con firma digitale ed elaborato R.9 "Documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi".

In data 08.06.2016 veniva pubblicato il progetto sul sito web della Provincia di Taranto, così come previsto dall'art. 20 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 smi. Si evidenzia che, decorsi 45 giorni sia dalla citata pubblicazione, che dalla pubblicazione sul BURP, non sono pervenute osservazioni in merito all'intervento in questione.

Con nota prot. prov.le n. 26176/P del 10.6.2016 la Provincia di Taranto convocava Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 15 co. 1 della L.R. 11/2001 e della L. 241/90 smi.

In data 06.07.2016 si teneva la prima riunione della conferenza di servizi. In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Autorità di Bacino della Puglia nota prot. 9198 del 05.07.2016, acquisito al prot. prov.le n. 29607/A del 06.07.2016 – "... l'area di intervento ricade in fascia di pertinenza fluviale rispetto ad un reticolo

idrografico segnato su Carta IGM 1:25.000 per il quale è valido l'art. 10 delle NTA del PAI, che prevede l'obbligo di presentare uno studio di compatibilità idrologico idraulico che attesti la sicurezza idraulica dell'intervento di progetto.”;

La Provincia di Taranto chiedeva alla Società di chiarire quanto segue: “...

- 1. con riferimento alla descrizione delle aree di messa in riserva e recupero riportata a pag. 148 dello studio preliminare ambientale, in particolare con riferimento all'area denominata A.8, si evidenzia che in tale area è stato riportato il codice CER 030199 non elencato nella precedente tabella 23 a pag. 145-146 “Tipologie di rifiuti da ammettere in ingresso e operazioni di recupero da autorizzare”. A tal proposito si chiede di specificare se si intende trattare anche tale codice.*
- 2. sempre con riferimento alla tabella 23 di pag. 145-146 dello studio preliminare ambientale si chiede di specificare, per ogni codice CER per cui si prevede di effettuare l'operazione di recupero R3, i quantitativi (t/giorno) che si intendono recuperare.*
- 3. se le aree centrali dell'impianto (A.12, A.13 e pre-trituratore) sono dotate di coperture;*
- 4. con riferimento agli scarichi idrici provenienti dai servizi igienici, il proponente dichiara che gli stessi “... sono condotti in fossa imhoff e successivamente in vasca a tenuta”. Si evidenzia che le modalità di gestione di tali reflui deve essere conforme al R.R. 26/2011 smi;*
- 5. con riferimento ai codici CER 200201, 200108 e 200301 si chiede al proponente di relazionare in merito all'applicazione della L.R. 7/99 smi sulle emissioni odorifere diffuse.”.*

Il Servizio Valutazione di Incidenza Ambientale della Provincia di Taranto restava in attesa di acquisire il parere dell'Autorità di Bacino della Puglia così come previsto dall'art. 6 co. 4-bis della L.R. 11/2001 smi.

L'Ente di Gestione Provvisoria “PNR Terra delle Gravine” evidenziava quanto segue: “...

- Attesa la distanza di circa 400 metri dell'impianto dal PNR “Terra delle Gravine”, così come si rileva dall'Elaborato R1 – Studio preliminare ambientale e Valutazione di incidenza ambientale (pg. 40 – Paragrafo 2.4.3.4. – Interazione dell'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi con gli ambienti naturali), il proponente dovrà specificare se gli impatti generati dall'impianto in fase di esercizio per la componente ecosistemica e descritti al paragrafo 4.7.5.2 – Fase di esercizio e al capitolo 7 – Valutazione di incidenza ambientale – fase di screening (Liv. 1) analizzati per il SIC Murgia di Sud Est, siano estensibili anche per il Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine.*

Inoltre dovrà essere specificato se i punti di emissione EC1 e EC2 producano le specie chimiche SO₂ ed NO_x e, in caso affermativo, stima degli impatti mediante apposita modellistica di ricaduta degli inquinanti relativamente alle concentrazioni medie annue massime di NO_x [µg/m³] ed SO₂ [µg/m³] all'interfaccia con l'Area Protetta e anche rispetto ai livelli critici per la protezione della vegetazione di cui al D. Lgs. 155/2010.”.

La Società si riservava di riscontrare le richieste avanzate.

Con nota prot. 41203 del 06.07.2016, acquisita al prot. prov.le n. 29757/A del 07.07.2016, l'ARPA Puglia trasmetteva il seguente parere: “... Dalla disamina della tabella riportata in Fig. 2 si evidenzia che i quantitativi effettivamente sottoposti a recupero sono di gran lunga inferiori rispetto ai quantitativi autorizzati, ma corrispondentemente, tramite un'immagine estratta da Google Earth (Fig. 3), si riscontra invece già un notevole impegno delle aree utilizzate per tali attività.

Sempre dall'immagine sopra riportata in Fig. 3 si rileva altresì una modalità di stoccaggio manifestamente inadeguata, in grandi cumuli di materiale organico putrescibile, specialmente se esposto ad umidità e acque meteoriche.

Di contro, la documentazione fotografica dello stato di fatto fornita con la documentazione, mediante immagini estratte da Google Map Street View, risulta di scarsa qualità e non consente di rappresentare in maniera adeguata lo stato di fatto dell'impianto. [... omissis...]

Ad ogni modo dalla disamina della documentazione si riscontrano tuttora criticità già rilevate (controlli e verifiche sui rifiuti in ingresso, controlli di conformità al fine di certificare il sottoprodotto ricavato dalle

operazioni di recupero, schede tecniche dei macchinari da utilizzare, sistemi di abbattimento utilizzati nei punti di emissione convogliate e diffuse rispetto alle MTD) e rappresentate con la nota prot. n. 49214 del 08/09/2015 e allo stato non risolte.

Inoltre non si comprende la motivazione del proponente nell'introdurre nuove attività di recupero e nuovi codici CER, visto che non risulterebbe adeguata disponibilità di aree per lo stoccaggio dei rifiuti, visto che allo stato degli attuali flussi dichiarati le stesse già risultano oltremodo impegnate, con potenziali ripercussioni sulle modalità di gestione interna delle attività e correlati rischi ambientali e per la sicurezza in genere. La modifica progettuale determinerebbe un ulteriore carico sulle superfici già occupate che allo stato risultano insufficienti, vista la gestione attuale. Va inoltre evidenziato il collegato aumento dei consumi energetici pari al 15 %, del volume globale di traffico, delle emissioni in atmosfera, dell'inquinamento delle acque, rumore e vibrazioni, che aumentano le pressioni ambientali prodotte dalle attività, e che allo stato degli atti non trovano adeguata trattazione, né riferimenti ad interventi migliorativi per la relativa mitigazione dei collegati impatti.

Infine, in relazione alla gestione delle acque meteoriche il proponente dichiara: "i pozzi disperdenti, riportati nel progetto poi autorizzato con la determina citata saranno dismessi e non più utilizzati."

Tale dichiarazione non risulta associata ad alcuna alternativa progettuale, mediante elaborati grafici, il proponente chiarisce esclusivamente che "Il resto delle acque meteoriche trattate e non riutilizzabili sarà, quindi, scaricato nei primi strati del sottosuolo (subirrigazione)."

A tal proposito si evidenzia che il RR 26/2011 che disciplina gli scarichi delle acque reflue è stato modificato e integrato dal RR n. 7 del 26 maggio 2016.

In ultimo, va evidenziato che l'opificio in questione, ove si concretizza la gestione per il trattamento di rifiuti non pericolosi, ancorché risulti ubicato in area per insediamenti industriali, confina di fatto con terreni destinati all'uso agricolo, impegnati inoltre dal passaggio di armenti portati al pascolo. Va da sé che la questione non possa essere esclusa dalla trattazione delle migliori pratiche di gestione dei flussi di rifiuti al fine di evitare e comunque monitorare la qualità dell'ambiente immediatamente circostante.

Pertanto, per tutto quanto sopra evidenziato, lo scrivente Servizio ritiene che la proposta in oggetto debba essere **assoggettata a Valutazione di Impatto Ambientale**, approfondendo specificatamente la sostenibilità dei flussi di materia in rapporto agli spazi disponibili e agli usi civili delle aree contermini, al fine di gestire gli effetti ambientali e ottimizzare conseguentemente le collegate necessarie misure di mitigazione e compensazione, e in particolare, i necessari monitoraggi per assicurare il mantenimento dei naturali livelli di qualità ambientale."

Con nota prot. prov.le n. 29886/P del 07.07.2016 la Provincia di Taranto trasmetteva al proponente e a tutti gli Enti convocati, copia del verbale della predetta conferenza di servizi con relativi allegati. Inoltre, trasmetteva copia della nota dell'ARPA Puglia DAP Taranto prot. 41203 del 06.07.2016, pervenuta successivamente all'orario di chiusura dei lavori della conferenza.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 35685/A del 05.09.2016, la Società trasmetteva documentazione tecnica in riscontro alle osservazioni emerse in sede di CdS del 06.07.2016 ed al parere di ARPA Puglia DAP Taranto prot. 41203 del 06.07.2016.

Con nota prot. 11840 del 14.09.2016, acquisita al prot. prov.le n. 37075/A del 15.09.2016, l'Autorità di Bacino della Puglia chiedeva alla Società alcuni approfondimenti in merito allo studio idraulico prodotto.

Con nota prot. prov.le n. 44421/P del 08.11.2016, la Provincia di Taranto convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 23.11.2016.

Con nota prot. prov.le n. 46167/P del 18.11.2016 la Provincia di Taranto rinviava la convocazione della CdS al giorno 06.12.2016.

In data 06 dicembre si teneva la seconda riunione della conferenza di servizi. In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Ente di Gestione Provvisoria "PNR Terra delle Gravine" nota prot. prov.le n. 47850/int del 05.12.2016 – "... dalla documentazione depositata e secondo quanto sopra relazionato, atteso che l'intervento, sulla

base delle sensibilità rilevate, non appare avere evidenti criticità esistenti e interferenti con l'area protetta PNR "Terra delle Gravine", si rilascia parere favorevole ex Titolo II, Capitolo 16, Paragrafo 16.2 DGR 19 maggio 2015 n. 1023 con le seguenti considerazioni/prescrizioni:

- Vengano comunque adottate tutte le misure di mitigazione/compensazione previste nel progetto proposto. ...";

- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 72857 del 05.12.2016, acquisita al prot. prov.le n. 47881/A del 06.12.2016 – "... Si conferma che la documentazione fotografica prodotta dal Gestore nell'elaborato "R.9 – Documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi" non è utile a descrivere l'effettivo stato di fatto.

A tal riguardo tale documentazione avrebbe dovuto rappresentare nello specifico le aree interne all'impianto attraverso diversi scatti aggiornati e appositamente realizzati, tali da mettere in luce l'effettivo stato di fatto interno aziendale.

In merito alle valutazioni di Arpa sull'indisponibilità di spazi per la gestione e lo stoccaggio di maggiori quantità di rifiuti, il proponente ritiene che il parere prodotto dallo scrivente Servizio fondi tale giudizio su un'immagine satellitare non rappresentativa dello «"stato di fatto" permanente in cui versa l'impianto» perché «...una singola immagine non può essere ritenuta significativa per una rappresentazione della gestione ordinaria di un impianto industriale». Secondo il proponente, invece, l'immagine sarebbe solo rappresentativa di una situazione temporanea per la gestione straordinaria di una situazione anomala.

Tali spiegazioni non possono essere condivise dallo scrivente Servizio poiché, invece, la situazione testimoniata dalla foto satellitare del 29/08/2016 è rappresentativa di una condizione, frequente se non continua, come confermano gli ultimi rilievi fotografici del 26/10/2016 che si allegano al presente.

Dall'analisi della documentazione progettuale non si evincono informazioni sulla gestione dei flussi dei materiali in ingresso e uscita dall'impianto così come non vi è contezza delle percentuali di incremento degli stessi flussi in particolari periodi dell'anno e in considerazione del proposto potenziamento dell'impianto.

Si ritiene che la documentazione prodotta non descriva concretamente mediante calcoli e rappresentazioni grafiche la capacità del sito di poter accogliere il significativo incremento dei flussi di materia.

La gestione di supplementari e molteplici CER per cui si richiede l'espletamento delle operazioni R3, R12 ed R13, e la realizzazione di nuove strutture, andrebbero ulteriormente ad impegnare gli spazi disponibili, ancor di più in situazioni di emergenza, determinando potenziali pressioni ambientali, la cui trattazione non è stata affrontata nella documentazione rimessa agli atti.

Non si evincono inoltre valutazioni sull'interazione dell'impianto in progetto con altre realtà produttive già insediate nel medesimo contesto territoriale e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi.

Alla luce di quanto su esposto e in relazione ai potenziali impatti a carico delle diverse matrici ambientali, come descritti nell'elaborato progettuale R1, considerando che si è in fase di screening per verificare l'obbligo di applicazione della normativa in materia di VIA ad un impianto che dovrà trattare rifiuti, e che non è possibile escludere impatti ambientali significativi nella nuova configurazione potenziata sulla base delle informazioni fornite, lo scrivente Servizio conferma la necessità di sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale la proposta in esame.";

- Autorità di Bacino della Puglia nota prot. 16189 del 05.12.2016, acquisita al prot. prov.le n. 47884/A del 06.12.2016 – "... si fa presente che con ns nota prot. n. 11840 del 14/09/2016 erano stati effettuati alcuni rilievi sullo studio idraulico allegato al progetto rispetto ai quali non risultano trasmessi gli approfondimenti richiesti.";

- Daniele Ambiente nota acquisita al prot. prov.le n. 47883/A del 06.12.2016 – trasmissione documentazione richiesta dall'Autorità di Bacino della Puglia giusta nota prot. 11840 del 14.09.2016.

Per quanto sopra, preso atto della tardiva documentazione integrativa inoltrata dalla Società all'Autorità di Bacino della Puglia e della nota dell'ARPA Puglia DAP Taranto che confermava la necessità di sottoporre a VIA la proposta in esame, in quanto non si possono escludere impatti significativi e negativi

sull'ambiente per l'intervento di che trattasi, la Conferenza di Servizi disponeva l'assoggettabilità a VIA dell'intervento di modifica dell'impianto esistente di recupero di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Mottola (Foglio 60, p.lla 686).

Si consideravano conclusi i lavori della conferenza.

Con nota prot. prov.le n. 48730/P del 13.12.2016 la Provincia di Taranto trasmetteva al proponente e a tutti gli Enti convocati, copia del verbale della predetta conferenza di servizi con relativi allegati.

Alla luce di quanto sopra,

Considerato che, l'ARPA Puglia DAP Taranto con nota prot. 72857 del 05.12.2016, che qui si intende integralmente riportata, riteneva di assoggettare l'intervento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, esplicitando quanto segue: ... *Dall'analisi della documentazione progettuale non si evincono informazioni sulla gestione dei flussi dei materiali in ingresso e uscita dall'impianto così come non vi è contezza delle percentuali di incremento degli stessi flussi in particolari periodi dell'anno e in considerazione del proposto potenziamento dell'impianto.*

Si ritiene che la documentazione prodotta non descriva concretamente mediante calcoli e rappresentazioni grafiche la capacità del sito di poter accogliere il significativo incremento dei flussi di materia.

La gestione di supplementari e molteplici CER per cui si richiede l'espletamento delle operazioni R3, R12 ed R13, e la realizzazione di nuove strutture, andrebbero ulteriormente ad impegnare gli spazi disponibili, ancor di più in situazioni di emergenza, determinando potenziali pressioni ambientali, la cui trattazione non è stata affrontata nella documentazione rimessa agli atti.

Non si evincono inoltre valutazioni sull'interazione dell'impianto in progetto con altre realtà produttive già insediate nel medesimo contesto territoriale e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi.

Alla luce di quanto su esposto e in relazione ai potenziali impatti a carico delle diverse matrici ambientali, come descritti nell'elaborato progettuale R1, considerando che si è in fase di screening per verificare l'obbligo di applicazione della normativa in materia di VIA ad un impianto che dovrà trattare rifiuti, e che non è possibile escludere impatti ambientali significativi nella nuova configurazione potenziata sulla base delle informazioni fornite, lo scrivente Servizio conferma la necessità di sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale la proposta in esame."

Considerato pertanto che, a seguito delle condivisibili osservazioni evidenziate da ARPA Puglia DAP Taranto non si possono escludere possibili impatti significativi e negativi sull'ambiente a seguito della realizzazione dell'intervento e che pertanto, risulta necessario approfondire tali aspetti mediante documentazione propria della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e r.l.i. e L.R. 11/2001 e s.m.i..

Considerato infine gli esiti della Conferenza di Servizi del 06.12.2016.

Per quanto sopra esposto e considerato, si propone al Dirigente l'adozione della seguente determinazione.

"Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90."

Il responsabile del procedimento istruttorio
Funzionario Tecnico
Ing. Dalila Birtolo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **Vista** e fatta propria la relazione che precede;
 - **Visto** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;
 - **Visti** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
 - **Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
 - **Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
 - **Vista** la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii.;
 - **Visto** lo Statuto provinciale;
 - **Visto** il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;
 - **Visto** il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;
- Atteso** che il presente provvedimento:
- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

DETERMINA

- 1) **di ritenere** – per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte e parte integrante e sostanziale della presente determinazione – **assoggettabile alla procedura di V.I.A.** (ex artt. da 21 a 28 D.Lgs. 152/2006 e artt. 8 e 10 L.R. 11/2001), il progetto di ampliamento dell'impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi ubicato catastalmente nel Comune di Mottola al foglio di mappa n. 60, particella n. 686, della Società Daniele Ambiente - P.IVA 02271400737 – sede legale in Mottola alla via per Castellaneta zona PIP S.Basilio, lotto n. 24 – Legale Rappresentante Sig. Vito Daniele;
- 2) di notificare il presente provvedimento alla Società Daniele Ambiente - P.IVA 02271400737 – sede legale in Mottola alla via per Castellaneta zona PIP S.Basilio, lotto n. 24 – Legale Rappresentante Sig. Vito Daniele;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
- 4) di trasmettere altresì il presente provvedimento, a cura del Settore Ecologia ed Ambiente, alla Regione Puglia ai fini della pubblicazione sul BURP;
- 5) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa o accertamento delle entrate.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Martino DILONARDO

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cit-

tadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì

Il Dirigente
F.to Ing. Martino Dilonardo